



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2016

4. SANGUE INFETTO: UNA NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Una nuova condanna per l'Italia, ma anche una promozione del rimedio introdotto dall'art. 27-*bis* del [decreto legge n. 90/2014](#), convertito in legge n. 114/2014: questi i contenuti della sentenza [D. A. e altri c. Italia](#) della Corte di Strasburgo, depositata lo scorso 14 gennaio.

Il caso prende le mosse da 19 ricorsi presentati contro la Repubblica italiana da persone (o dai loro congiunti, 889 in tutto) contagiate da alcuni virus (HIV, epatite B, epatite C) dopo essersi sottoposte a trasfusioni di sangue necessarie per la cura di patologie (talassemia o emofilia) precedentemente contratte o in conseguenza di interventi chirurgici. I ricorrenti, oltre a risultare titolari di un indennizzo di natura amministrativa (previsto dalla legge n. 210/1992), avevano promosso azioni in sede civile per ottenere il risarcimento dei gravi danni alla salute subiti per effetto del contagio, rispetto alle quali lo Stato italiano aveva successivamente formulato una proposta di conciliazione al fine di definire il notevole contenzioso pendente.

Innanzi alla Corte europea, i ricorrenti lamentavano, tuttavia, la circostanza che lo Stato italiano aveva introdotto nuovi criteri per impedire o rendere più gravoso l'accesso alla proposta di transazione precedentemente formulata. Una parte dei ricorrenti denunciava, inoltre, la violazione degli articoli 2, 6, par. 1, e 13 della Convenzione, e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 per via della mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese a loro favore dai Tribunali nazionali. Un'altra parte, invece, denunciava la violazione dell'art. 2, sotto l'aspetto procedurale, lamentando la durata eccessiva delle procedure di risarcimento del danno.

Con riferimento alla mancata esecuzione di sentenze definitive, la Corte – rigettata la questione relativa alla violazione dell'art. 2 della Convenzione sotto l'aspetto procedurale, ritenendola manifestamente infondata, in quanto i ricorrenti avevano comunque ottenuto una decisione – osserva come il diritto a un equo processo previsto all'articolo 6 diventerebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria restasse inoperante a detrimento di una parte; secondo la Corte «l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du "procès" au sens de l'article 6» ([Hornsby c. Grecia](#), par. 40, [Burdov c. Russia](#), par. 34).

Nel caso di specie, i ricorrenti sono tutti parte della procedura di compensazione denominata “Emo-ter”, nell’ambito della quale, osserva la Corte, altre vittime hanno ottenuto l’esecuzione delle decisioni. Il governo, dal canto suo, non ha fornito argomenti per giustificare l’omessa esecuzione delle decisioni nei confronti dei ricorrenti. La Corte ha constatato dunque la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione, nonché dell’art. 1 Prot. 1, sul diritto di proprietà, considerato che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, «une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n. 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible»; infine, la Corte ritiene il governo italiano responsabile anche della violazione dell’art. 13 della Convenzione, sul diritto ad un ricorso effettivo, non disponendo i ricorrenti di alcun rimedio per censurare le suddette violazioni.

Sulla violazione dell’art. 2 della Convenzione, in senso procedurale, altri ricorrenti sostengono che la durata dei procedimenti civili promossi da loro stessi o dai propri congiunti per ottenere il risarcimento del pregiudizio risultante dalle infezioni post-transfusionali è stata eccessiva. La Corte, richiamandosi alla pronuncia già emessa sulla violazione dell’art. 2 della Convenzione nel suo profilo procedurale in relazione alla nota causa [G.N. e altri c. Italia](#), conferma che le procedure civili attivate dai ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni hanno avuto durate irragionevoli. Nello specifico, la Corte osserva che le suddette procedure hanno avuto una durata che si è prolungata, secondo i casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni e dieci mesi per il primo grado di giudizio, da sette anni sino a quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio, e da undici anni e tre mesi sino a quattordici anni e un mese per tre gradi di giudizio. Secondo quanto dedotto dai ricorrenti, la maggior parte delle procedure erano pendenti alla data della sentenza. La Corte ha ritenuto quindi che la durata delle procedure è stata eccessiva e che le autorità italiane, a fronte di accuse relative alla violazione del diritto alla vita, hanno omesso di offrire una risposta rapida e adeguata, conformemente alle obbligazioni procedurali di tale disposizione. Pertanto, la Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale.

Infine, rileva nel caso di specie la valutazione della Corte relativamente al rimedio compensatorio previsto dall’ [art. 27-bis del decreto legge 90/2014](#), che, come è noto, prevede per chi ha deciso di avvalersi di una procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010 un’equa riparazione pari a 100.000 euro. Infatti, considerando tale rimedio un’adeguata via di ricorso, la Corte dichiara, conformemente all’art. 35, parr. 1 e 4 della Convenzione, irricevibili i restanti ricorsi.

Dapprima la Corte accerta che tutti i ricorrenti abbiano le condizioni per accedere alla procedura; dunque considera adeguata la somma prevista e soddisfacenti le modalità con cui il governo italiano sta trattando le richieste di risarcimento, che come previsto dal paragrafo 1 dell’art. 27-bis, dovranno essere tutte evase entro il 31 dicembre 2017, «in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico».

Proprio la valutazione della Corte circa la nuova procedura è al centro oggi di numerose critiche e diverse vittime hanno annunciato per il tramite dei loro legali un ricorso entro aprile alla Grande Camera.

ANNA PITRONE